

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDENTATO PER L'UNIVERSITA' DI CAMERINO

Tra le Parti:

- **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (di seguito "PAT"), nella persona del Presidente, dott. Ugo Rossi, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 649 del 28 aprile 2017, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO** (di seguito "PAB"), nella persona del Presidente, dott. Arno Kompatscher, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 510 del 16 maggio 2017, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- **COMUNE DI CAMERINO** (di seguito "Comune"), nella persona del Sindaco Gianluca Pasqui, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 19 aprile 2017, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- **UNIVERSITÀ DI CAMERINO** (di seguito "Università"), nella persona del Prof. Flavio Corradini Rettore *pro tempore* dell'Università degli Studi di Camerino, nato a Macerata il 18 aprile 1966 CF: CRR FLV 66D18 E783O, domiciliato per la sua carica in Piazza Cavour 19/F – Camerino (MC);

Premesso e considerato che:

- ai sensi dell'art. 46 co.2 lp 9/2011, la PAT, a fini di collaborazione, può sostenere spese o effettuare interventi per fronteggiare emergenze determinate da calamità e da eccezionali situazioni di bisogno che si verificano in ambito extraprovinciale, su richiesta dello Stato, delle regioni o degli enti locali, anche nella fase relativa alla realizzazione delle opere urgenti di ricostruzione e di ripristino dei servizi;
- la Provincia autonoma di Trento ritiene di primario interesse prestare la propria collaborazione nelle attività di ricostruzione a seguito del terremoto che ha colpito le regioni dell'Italia centrale lo scorso 24 agosto 2016 e per questo motivo ha rappresentato al Capo del dipartimento della Protezione civile, con nota di data 16 dicembre 2016, prot. n. 678568, l'intenzione di realizzare uno studentato per l'Università di Camerino, da realizzare su un'area adiacente all'Università stessa;
- il capo del Dipartimento della protezione civile ha risposto alla proposta della PAT con nota del 23/12/2016, prot. CG/TERAG16/0072288, rappresentando la possibilità per la PAT stessa di procedere all'intervento proposto quale soggetto attuatore ai sensi dell'art.1, comma 1 dell'OCDPC 388/2016, con le modalità previste dall'art. 5 dell'OCDPC 394/2016;
- con OCDPC 388/2016 sono individuati i soggetti che assicurano gli interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, sotto il coordinamento del Capo Dipartimento della Protezione Civile: i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei Comuni interessati dall'evento sismico, insieme alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- con OCDPC 394/2016 sono stabilite, tra l'altro, le deroghe alle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, con la finalità di assicurare la necessaria tempestività d'azione nella realizzazione delle attività urgenti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza, delle strutture temporanee ad uso pubblico e per la realizzazione degli interventi connessi;

- la Provincia di Bolzano ha aderito con lettera del 27.01.2017, prot. n. 1/11.06/57674 all'iniziativa della PAT, assicurando il proprio concorso finanziario;
- ai sensi dell'articolo 16 bis della L.P. 23/92 per la Provincia autonoma di Trento e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Provincia autonoma di Bolzano, le due Amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Università di Camerino, con nota pervenuta il 3 aprile 2017, ha comunicato di voler procedere a proprie cure e spese all'esecuzione delle opere necessarie per la preparazione dell'area di cantiere e la formazione dei terrazzamenti sui quali si dovranno realizzare successivamente le strutture prefabbricate oggetto di questa convenzione;
- il Land Tirolo ha manifestato l'intenzione di voler destinare all'iniziativa in oggetto il contributo di € 333.400,00, già disposto a sostegno degli interventi di ricostruzione a seguito del sisma dell'agosto 2016;
- in data 23 marzo 2017 si è svolta la conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione degli atti di assenso preordinati alla realizzazione dell'intervento in oggetto, sulla base degli elaborati progettuali predisposti dalla PAT, a cui hanno partecipato: le strutture provinciali interessate, il Comune di Camerino, l'Università di Camerino, Autorità di Bacino Regionale - Regione Marche, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, ASUR Marche, i VVFF di Macerata, l'Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A.,
- tenuto conto che la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, art. 1, comma 2, lett. a) non è richiesta per i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici;
- occorre formalizzare, mediante la presente convenzione, il rapporto di collaborazione per la realizzazione dell'intervento indicato nonché definire le modalità di assunzione delle spese conseguenti l'intervento;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(OGGETTO E DURATA)

1. Questa convenzione ha per oggetto l'intervento di realizzazione di strutture temporanee prefabbricate da destinare a studentato per gli studenti che frequentano l'Università degli Studi di Camerino. L'intervento prevede la realizzazione di 20 moduli abitativi, ognuno dei quali composto da 4 appartamenti, per un numero complessivo di 457 posti letto, di cui 23 posti adibiti a soggetti portatori di handicap, come risulta dagli elaborati progettuali oggetto della conferenza di servizi del 23 marzo 2017. L'intervento sarà realizzato su terreno adiacente alla sede principale dell'Università.
2. La realizzazione dello studentato, oggetto di questa convenzione, è stato riconosciuto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, con la nota citata in premessa, un intervento urgente per la realizzazione di strutture temporanee ad uso pubblico e sociale, ai fini dell'OCDPC n. 388/2016, a cui

sono applicabili le disposizioni derogatorie stabilite dall'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016, relative al decreto legislativo n. 50/2016.

3. La convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione. L'intervento è subordinato all'approvazione del "Piano Particolareggiato (PP6) per l'ampliamento del Campus universitario UNICAM e la realizzazione di nuovi posti letto per la gestione dell'emergenza abitativa post sisma". Se l'approvazione del Piano Particolareggiato non avverrà entro il 15 giugno 2017, la convenzione cessa di avere efficacia. Le aggiudicazioni delle procedure di affidamento nel frattempo avviate devono essere subordinate alla predetta condizione. I lavori a carico della Provincia di Trento possono iniziare solo dopo la consegna alla PAT da parte del Comune e dell'Università, per quanto di rispettiva competenza, delle aree, libere e disponibili per i fini della convenzione e degli atti approvativi e abilitativi alla realizzazione dell'intervento.

Art. 3

(FUNZIONI DELLA PAT)

1. Per la realizzazione dell'intervento la PAT svolge le seguenti attività:

- a) la progettazione dell'intervento oggetto di questa convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 a carico dell'Università, comprensivo dei lavori di: preparazione dell'area; realizzazione dei sottoservizi: acquedotto, fognatura bianca e nera, rete elettrica e rete di distribuzione calore e collegamento al teleriscaldamento dell'università; rete viabile interna; illuminazione pubblica notturna;
- b) la funzione di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori e delle forniture, necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- c) la funzione di responsabile del procedimento;
- d) le funzioni di Direttore Lavori, Coordinatore della sicurezza e Collaudatore, anche mediante affidamenti a soggetti esterni all'amministrazione;
- e) l'adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento oggetto di questa convenzione e l'approvazione dei collaudi o dei certificati di regolare esecuzione delle opere e delle forniture.

I dettagli delle attività potranno essere concordati tra PAT e PAB con atti dei rispettivi referenti, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per la realizzazione dell'intervento oggetto di questa convenzione, la PAT si avvale delle disposizioni derogatorie del citato art. 5 della OCDPC 394/2016 ed applica la normativa provinciale in materia di contratti pubblici, riservandosi la possibilità di procedere alle attività di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1 anche mediante affidamenti a soggetti esterni all'amministrazione. Le procedure di affidamento saranno svolte dall'Agenzia per gli Appalti e Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento.

3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, l'intervento risulta così articolato:

- lotti 1 e 2: realizzazione dei lavori di preparazione dell'area e dei lavori relativi a sottoservizi e viabilità. Gli appalti di lavori verranno affidati, sulla base di progetti esecutivi, mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo la normativa della provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici in combinato disposto con il predetto art. 5 dell'OCDPC 394/2016;

- lotti 3, 4, 5 e 6: fornitura e posa delle strutture prefabbricate, compresi i collegamenti ai punti di consegna dei sottoservizi. L'appalto delle forniture avverrà mediante quattro distinti appalti, da aggiudicare, sulla base del solo criterio del prezzo, a soggetti tra loro diversi, in modo che, in ragione dell'urgenza che qualifica l'intervento, non solo ne sia possibile la contestuale messa in opera, ma sia anche garantita la tempestiva funzionalità del più alto numero possibile di posti letto, nel caso in cui si presentassero ritardi per un appalto. L'affidamento dei quattro appalti degli edifici avverrà sulla base del capitolato prestazionale comprensivo degli elaborati progettuali descrittivi delle strutture prefabbricate, mediante altrettante procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, secondo la normativa della provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, in combinato disposto con il predetto art. 5 dell'OCDPC 394/2016.

4. Negli affidamenti previsti da questa convenzione, la PAT inserisce nei contratti specifiche clausole volte ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione del contratto stesso.

5. Dopo l'effettuazione ed approvazione del collaudo e/o degli eventuali certificati di regolare esecuzione da parte della PAT, la stessa procederà alla consegna delle strutture prefabbricate all'Università di Camerino; l'operazione verrà documentata in apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dall'Università.

6. Per la PAT, l'ing. Raffaele De Col, Dirigente generale del dipartimento infrastrutture e mobilità, assume le funzioni di responsabile del procedimento per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e di referente per le altre Parti della presente convenzione.

Art. 4

(FUNZIONI E ONERI DELLA PAB)

1. La PAB, ai sensi dell'art. 3 della l.p. 5/1991, partecipa all'intervento con l'assegnazione di fondi per un importo di € 4.533.300,00 e prestando collaborazione alla PAT nelle attività di competenza.

2. I fondi di cui al comma 1 saranno erogati alla PAT per il 50% in seguito alla firma della presente convenzione per il restante 50% in seguito alla presentazione alla PAB della relazione finale, di un elenco dei costi complessivi sostenuti e di una rendicontazione finale comprensiva di copia delle fatture quietanzate dell'intervento a copertura dei fondi erogati dalla PAB.

3. La PAB individua la propria Ripartizione Presidenza e relazioni estere quale struttura competente in via principale per l'esecuzione degli obblighi finanziari di cui alla presente convenzione.

Art. 5

(FUNZIONI DEL COMUNE)

1. Le attività oggetto della presente convenzione che saranno svolte dal Comune di Camerino sono le seguenti:

- approvazione preventiva del "Piano Particolareggiato (PP6) per l'ampliamento del Campus universitario UNICAM e la realizzazione di nuovi posti letto per la gestione dell'emergenza abitativa post sisma".

2. Il Comune individua il proprio Servizio urbanistica quale struttura competente in via principale per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, con funzioni di referente per le altre Parti della presente convenzione.

Art. 6

(FUNZIONI DELL'UNIVERSITÀ)

1. Le attività oggetto della presente convenzione che saranno svolte dall'Università sono le seguenti:

- produzione alla PAT, ai fini della progettazione dell'intervento, dei calcoli strutturali delle platee di fondazione, dei pali di fondazione e della verifica della stabilità del pendio;
- esecuzione, a proprie cure e spese, delle opere necessarie per la preparazione dell'area di cantiere e la formazione dei terrazzamenti sui quali saranno realizzate le strutture prefabbricate, secondo le specifiche progettuali fornite dalla Provincia;
- messa a disposizione delle aree oggetto dell'intervento e degli accessi dalla viabilità esistente;
- indicazione dei punti di consegna dei sottoservizi, compreso il teleriscaldamento dell'Università;
- rapporti con i gestori dei sottoservizi per l'esecuzione degli allacciamenti e la fornitura dei contatori;
- acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso alla realizzazione dell'intervento, secondo le normative in vigore sul territorio comunale di Camerino; tutte le autorizzazioni necessarie saranno richieste dall'Università a nome proprio, in quanto destinataria dello studentato;
- rilascio da parte del laboratorio dell'Università dei certificati riguardanti le prove sui materiali utilizzati per l'intervento;
- eventuali comunicazioni a MIUR;
- presa in carico dello studentato realizzato, da parte dall'Università, prima dell'assegnazione dei posti agli studenti;
- acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso all'utilizzo delle strutture prefabbricate secondo la destinazione prevista, compresi certificati di abitabilità, eventuali atti di accatastamento e ogni altro adempimento conseguente alla presa in carico ed utilizzo delle predette strutture.

2. L'Università si impegna a tenere indenni la PAT e la PAB da responsabilità derivanti dall'acquisizione e occupazione anche temporanea delle aree necessarie.

3. L'Università individua l'ing. Gianluca Marucci, responsabile dell'Area Tecnico Edilizia, quale responsabile del procedimento per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, con funzioni di referente per le altre Parti della presente convenzione.

Art. 7.

(COSTI DELL'INTERVENTO)

1. L'intervento comporta un costo complessivo di 9.400.000,00 inclusi oneri fiscali, previdenziali e spese tecniche. Tale costo complessivo rappresenta il limite massimo di spesa che PAT e PAB garantiscono per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

2. Ai costi complessivi, pari a € 9.400.000,00, contribuisce il Land Tirolo (A) con un importo di € 333.400,00. Il restante importo, pari a € 9.066.600,00, è suddiviso tra PAT e PAB al 50%, per un importo pari a € 4.533.300,00 per ciascuna Provincia.

Art. 8
(SUPERVISIONE)

1. La Giunta di PAT designerà un proprio rappresentante con funzioni di supervisione per le fasi decisionali dell'intervento e relativamente all'attuazione del medesimo.

Art. 9
(COMUNICAZIONE ESTERNA)

1. Il Comune e l'Università si impegnano sin da ora a rendere visibile il riconoscimento del merito per l'intervento effettuato, rendendo noto al pubblico il contributo delle amministrazioni provinciali e degli eventuali altri donatori.

Art. 10
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico dell'Università di Camerino.

2. Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che la presente convenzione ha per oggetto l'affidamento di funzioni amministrative senza corrispettivo e pertanto non ha un contenuto patrimoniale tra le Parti contraenti ed è da considerarsi soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

3. Qualora la presente convenzione venga presentata volontariamente all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, la relativa spesa graverà sull'Università di Camerino.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Presidente

dott. Ugo Rossi

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Presidente

dott. Arno Kompatscher

COMUNE DI CAMERINO

Sindaco

dott. Gianluca Pasqui

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Rettore *pro tempore*

prof. Flavio Corradini

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/1993).